CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

# Art. 9

Negli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 si comprenderanno tutte le somme finora assegnate o disponibili per pensioni vitalizie, indennita' e sussidi ai danneggiati politici delle provincie napoletane o siciliane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.

UMBERTO.

Depretis. A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane |
| Estremi | Legge 8 luglio 1883, n. 1496 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it